

“Lo scippo di corsia.... non può restare impunito”

avv. Carlo Popolizio

Dirigente Settore Affari Legali del Comune di Porto San Giorgio



Tribunale di Fermo - Sentenza n. 284/2023 pubbl. il 11/04/2023

Tribunale di Fermo - Sentenza n. 100/2022 pubbl. il 24/02/2022

La concreta fattispecie:

Incrocio presidiato da lanterne semaforiche con rilevatori automatici di violazioni.

1) che il sig.X si trovava nella corsia con freccia direzionale a sinistra, specializzata per la svolta a sinistra ai sensi dell'art.147 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

2) che vi erano lanterne semaforiche di corsia, una per la corsia con freccia direzionale a sinistra, dove si trovava il Sig.X, ed una per la corsia destinata a proseguire dritto ovvero svoltare a destra;

3) che il Sig.X aveva superato la linea d'arresto della corsia in cui si trovava, sebbene il relativo semaforo di corsia proiettava luce rossa;

pertanto, doveva ritenersi integrata la violazione contestata col verbale per cui è causa di cui all'art.146, comma 3, del codice della strada, secondo cui: "Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665".

Il Sig.X ha resistito nel presente giudizio ribadendo la correttezza della decisione del giudice di pace posto che, sebbene fosse vero che il Sig.X si trovava nella corsia destinata alla svolta a sinistra per la quale il semaforo segnalava la luce rossa, lo stesso tuttavia aveva proseguito dritto in direzione nord, come

correttamente riconosciuto nella sentenza di primo grado: "il ricorrente...proseguiva la marcia in direzione nord la cui lanterna semaforica indicava luce verde".

La decisione del Giudice di Pace, che aveva travisato il diritto derubricando la trasgressione del Sig.X alla più mite sanzione prevista dall'art.146, comma 2 (mero supero della linea d'arresto), è stata ancora una volta sconfessata, quindi riformata, dal Tribunale in appello.

Invero, l'art.146 C.d.S., comma 3, prevede la sanzione amministrativa per "il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa.". Peraltro, **ciò che rileva è il superamento, a semaforo rosso, della linea di arresto nella corsia in concreto impegnata dal veicolo**; corsia che, nel caso di specie, era quella con freccia direzionale a sinistra, per la quale il relativo semaforo segnalava il colore rosso.

Un concetto semplice che, a quanto pare, risulta di difficile comprensione a molti Giudici di Pace: "Le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali" (art.147 reg. C.d.S.).

Ciò spiega che **la luce del semaforo (per questo definito "di corsia") non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra**, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso.

Più chiaro di così....

Eppure i Giudici di Pace si ostinano a non capire e a dare false speranze a quegli automobilisti che, non solo commettono una grave violazione al CDS ex art.146 c.3 ma, soprattutto, compiono una pericolosissima manovra, quella di tagliare la strada al flusso di circolazione contiguo interferendo, al contempo, con l'ulteriore flusso di circolazione frontistante, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione di molti diligenti automobilisti.

"Se esiste quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata." (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 05/02/2016) 27-04-2016, n.8412).

In applicazione di tali principi, va ritenuto che la **canalizzazione presente al semaforo ove è stata constatata l'infrazione implichi il vincolo, per i veicoli canalizzati, di seguire le indicazioni prescritte per ciascuna corsia con la conseguenza che la luce semaforica deve essere rispettata sulla base della corsia prescelta e non della direzione di marcia che si intende percorrere.**

Ciò appare altresì necessario ad assicurare l'ordinato andamento del traffico, senza possibilità per i conducenti né di apprezzare contingenti condizioni del flusso veicolare, nè di valutare l'assenza di pericoli nell'effettuare manovre non consentite: l'illecito delineato dalla norma di cui art. 146 CDS, infatti, è da ritenere un illecito di pericolo astratto.

In estrema sintesi: è stato ritenuto illegittimo il comportamento di quegli automobilisti che, con il semaforo rosso, improvvisamente decidono di proseguire dritto tagliando la strada.

Si consolida quindi l'orientamento del Tribunale di Fermo che, puntualmente, riforma le sentenze del Giudice di Pace che mandavano esente da responsabilità o derubricavano a violazione di minore entità gli automobilisti che, fermi al semaforo rosso con obbligo di svolta a sinistra, cambiavano repentinamente corsia e direzione sol perché la lanterna affianco diventava verde per coloro che dovevano proseguire dritto.

Porto San Giorgio, 02 maggio 2023



avv. Carlo Popolizio